

## Art. 21.

(Ambiti per la residenza e le attività produttive)

1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente Capo.
2. Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori:
  - a) l'esercizio delle tradizionali attività di coltivazione del suolo e di allevamento di animali, nonché la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui alla carta n. 18, e lo sfruttamento delle risorse naturali;
  - b) le lavorazioni tipiche umbre con particolare riferimento all'artigianato artistico, al tessile, alle terre cotte e al mobile, nonché della piccola industria;
  - c) la formazione e la costituzione delle professionalità dei mestieri e del marketing attinente;
  - d) la rete dei servizi;
  - e) la ricettività compatibile, con particolare riferimento a quella agrituristica di cui alla carta n. 19.
  - f) l'attività di bonifica, recupero e manutenzione del territorio rurale.
3. L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza che per le attività produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti alle normative di settore e a quelle di cui al successivo Capo III e al Titolo III della presente legge.